Università degli studi di Palermo



Facoltà di Economia Facoltà di Scienze della Formazione

Corso di Laurea in Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale (SECI) Classe 35 (Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace)

REGOLAMENTO DIDATTICO

Approvato dal Consiglio di Facoltà di Economia il xx/xx/xxxx Approvato dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione xx/xx/xxxx

Art. 1. Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le attività didattiche del Corso di Laurea in Sviluppo economico e cooperazione internazionale (SECI), nella classe delle lauree universitarie n. 35 in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace, ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del D.M. 4 agosto 2000 e del Regolamento Didattico di Ateneo (nel seguito indicato con la sigla RDA).
- 2. Il Corso di laurea è stato istituito dalla Facoltà di Economia, in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione, rispettivamente con delibere del Consiglio di Facoltà di economia del 7-3-2001 e del Consiglio di Facoltà di scienze della formazione del 16/5/2001. Il Corso è stato attivato per l'anno accademico 2001-2002 con delibera di attivazione del Consiglio di Facoltà del 4-6-2001.

Art. 2. Definizioni

- 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per Regolamento sull'Autonomia Didattica, il Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.509;
 - b) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche;
 - c) per Regolamento Didattico di Ateneo, il regolamento redatto dal Senato Accademico dell'Università di Palermo e successivamente approvato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, che disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati nell'Università di Palermo, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento sull'Autonomia Didattica;
 - d) per Consiglio di Corso di Laurea, l'organo di governo del Corso di Laurea, formato in base alle disposizioni contenute nello Statuto vigente dell'Università di Palermo;
 - e) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 23 giugno 1997, e successive modifiche;
 - f) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
 - g) per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di una adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento, identificata secondo quanto previsto nel Regolamento Didattico di Ateneo;
 - h) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - i) per obiettivi formativi specifici, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di laurea è finalizzato;
 - j) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel presente Regolamento;

- k) per Ordinamento didattico del Corso di laurea, l'insieme delle norme che regolano i *curricula* del corso di laurea allegato al Regolamento Didattico di Ateneo;
- l) per Regolamento Didattico di Facoltà, il Regolamento previsto nel Titolo I del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 3. Modalità di accesso

1. L'iscrizione al Corso di laurea è regolata dalle vigenti norme di accesso agli studi universitari. Il Consiglio di Corso di laurea può predisporre prove per verificare l'adeguatezza degli iscritti al livello di preparazione richiesta per affrontare i corsi al fine di orientarli al meglio nel prosieguo degli studi.

Art. 4 Durata del corso di laurea

1. Il corso di laurea dura istituzionalmente tre anni nell'arco dei quali lo studente deve acquisire 180 crediti relativi a tutte le attività formative previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. Tra tali crediti sono inclusi quelli acquisiti dopo il superamento di una prova finale al termine della quale lo studente consegue la laurea in *Sviluppo economico e cooperazione internazionale*, nella classe 35 delle lauree in Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace. Tale laurea ha identico valore legale rispetto ad altro titolo conseguito al termine di un altro corso di laurea della medesima classe.

Art. 5. Obiettivi formativi specifici

Il Corso di Laurea in Sviluppo economico e cooperazione internazionale mira a formare soggetti in grado di svolgere, in qualità di agenti di sviluppo ed esperti di cooperazione, attività professionali nelle istituzioni centrali e negli enti locali in relazione ai programmi di cooperazione decentrata, nella pubblica amministrazione, nelle organizzazioni non governative e del terzo settore. nelle istituzioni educative e in quelle che si occupano delle politiche di pari opportunità, nel sistema della cooperazione sociale e culturale, nelle organizzazioni che si occupano del partenariato a supporto dello sviluppo locale, nell'ambito di imprese impegnate in progetti di partnership a livello internazionale e, soprattutto, a seguito del completamento della proprio profilo formativo, in organizzazioni internazionali e sovranazionali.

- Il Corso di Studi in Sviluppo economico e cooperazione internazionale propone una formazione che comprende una varietà di discipline tratte in particolar modo dagli ambiti delle scienze economiche e sociologiche, nonché:
- a) attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze antropologiche e sociali applicate allo sviluppo;
- b) almeno una quota di attività formative caratterizzate da un "approfondita conoscenza delle metodiche disciplinari;
- c) attività esterne, come stages e tirocini formativi presso amministrazioni, centri di ricerca e organizzazioni e organizzazioni non governative dedite in via prioritaria alla cooperazione internazionale per lo sviluppo autocentrato, per il raggiungimento di obiettivi

specifici nonché soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Al termine degli studi i laureati di tale Corso dovranno:

- a) possedere adeguata conoscenza di base nell'area delle discipline demoetnoantropologiche, dello sviluppo economico e del mutamento sociale, anche con conoscenza delle politiche di pari opportunità;
- b) avere familiarità con i fenomeni della globalizzazione e mondializzazione dell'economia. con le dinamiche interculturali e di genere e con le componenti antropologiche, economiche, politiche, sociali e culturali dello sviluppo, anche a livello locale:
- c) acquisire la capacità di interpretare i processi di sviluppo in sede locale nell'ambito di un contesto globale individuando forme e strumenti idonei per la cooperazione, sia nel contesto istituzionale che in quello dei rapporti tra unità economiche appartenenti a culture e realtà diverse;
- d) essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno due lingue dell'Unione europea, oltre all'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
- e) possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- f) essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Art. 6. Elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative e relativi crediti

1. Gli insegnamenti del Corso di laurea, con i relativi settori scientifico-disciplinari (SSD) di riferimento, e le altre attività previste per il conseguimento della laurea, sono determinati dalla seguente tabella, che ne riporta anche i crediti attribuiti:

INSEGNAMENTI O MODULI	SSD	CFU
Istituzioni di Diritto pubblico	IUS/09	5
Istituzioni di Diritto privato	IUS/01	4
Scienza politica	SPS/04	9
Sistemi di elaborazione delle informazioni	ING-INF/05	6
Storia economica	SECS-P/12	3
Storia moderna	M-STO/02	3
Storia contemporanea	M-STO/04	3
Micro e macroeconomia (Fondamenti)	SECS-P/01	6
Sociologia e metodologia della ricerca	SPS/07	5
Statistica	SECS-S/02	8
Lingua Inglese (1° modulo)	L-LIN/12	6
Antropologia Culturale	M-DEA/01	5
Economia dell'innovazione	SECS-P/06	3
Economia e politica dello sviluppo	SECS-P/02	6
Economia della cooperazione e del terzo settore	SECS-P/02	3
Scienza politica 2	SPS/04	6
Diritto internazionale per lo sviluppo economico e l'ambiente	IUS/13	6
Contabilità nazionale ed elementi di statistica economica	SECS-S/03	4

Sociologia dei processi culturali	SPS/08	5
Sociologia dei fenomeni politici	SPS/11	5
Statistica sociale	SECS-S/05	5
Lingua inglese (2° modulo)	L-LIN/12	3
Insegnamento a scelta tra:		6
Geografia	M-GGR/01	
Tecnica e pianificazione urbanistica	ICAR/20	
Attività formative a scelta dello studente		5
Economia e politica internazionale e dell'integrazione europea	SECS-P/02	3
Elementi di politica economica	SECS-P/02	3
Geografia economica	M-GGR/02	6
Scienza delle finanze	SECS-P/03	6
Diritto dell'Unione europea	IUS/14	6
Sociologia giuridica	SPS/12	5
Insegnamento a scelta tra:		5
Demografia	SECS-S/04	
Metodi e tecniche per la costruzione di indicatori sociali	SECS-S/05	
Ulteriori conoscenze linguistiche		6
Attività formative a scelta dello studente		5
Tirocinio, seminari ed altre attività formative		12
Prova finale		3
110 / 4 111410		Ŭ

2. La suddivisione degli insegnamenti secondo gli ambiti e le tipologie di attività formativa di cui all'art. 10 del regolamento dell'Autonomia didattica risulta essere la seguente:

Attività formative:	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
(a)	Istituzioni di economia	SECS-P/01 — Micro e macroeconomia	6	12
	e politica economica	(fondamenti)		
		SECS-P/03 - Scienza delle finanze	6	
	Discipline storico-	M-STO/02 - Storia moderna	3	9
	antropologiche	M-STO/04 - Storia contemporanea	3	
		SECS-P/12 - Storia economica	3	
	Discipline giuridico- politiche	SPS/04 - Scienza politica	9	9
(b)	Cooperazione e sviluppo	IUS/13 - Diritto internazionale per lo sviluppo economico e l'ambiente	6	24
		SECS-P/02 — Elementi di politica economica	3	
		SECS-P/02 - Economia e politica dello	6	
		sviluppo	3	
		SECS-P/02 - Economia e politica		
		internazionale e dell'integrazione europea	3	
		SECS-P/02 - Economia della cooperazione e	· ·	
		del terzo settore	3	
		SECS-P/06 - Economia dell'innovazione		
	Geografia e	M-GGR/02 - Geografia economica	6	12
	organizzazione del	Una a scelta tra:		
	territorio	ICAR/20 - Tecnica e pianificazione	6	
		urbanistica	6	
		M-GGR/01 — Geografia		
	Sociologia e sistemi	SPS/07 - Sociologia e metodologia della	5	20
	sociali e politici	ricerca	5	
		SPS/08 - Sociologia dei processi culturali	5	
		SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici	5	
		SPS/12 - Sociologia giuridica		
	Discipline	SECS-S/02 - Statistica	8	27
	antropologiche	SECS-S/03 — Contabilità nazionale ed		
		elementi di statistica economica	4	
		SECS-S/05 - Statistica sociale	5	
		M-DEA/01 — Antropologia culturale	5	
		Una a scelta tra:		
		SECS-S/04 - Demografia	5	
		SECS-S/05 - Metodi e tecniche per la	5	
		costruzione di indicatori sociali		
(c)	Discipline giuridiche	IUS/09 – Istituzioni di Diritto pubblico	5	9
		IUS/01 – Istituzioni di Diritto privato	4	
	Istituzioni per lo	IUS/14 - Diritto dell'unione europea	6	12
	sviluppo	SPS/04 - Scienza politica 2	6	
	Informatica	ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle	6	6
		informazioni		

(d)	Attività formative a scelta dello studente		10
(e)	Prova finale	3	3
	L-L1N/12 - Lingua inglese (2 moduli)	9	9
(f)	Ulteriori conoscenze linguistiche	6	18
	Tirocini, seminari ed altre attività formative	12	
TOTALE			180

Art. 7. Curriculum del corso di laurea

1. Agli studenti viene offerto un curriculum la cui osservanza garantisce l'approvazione automatica del piano di studio presentata. Tale curriculum, articolato secondo gli anni di laurea, è così articolato:

Insegnamento	CFU	TOT CFU
Primo anno		
Micro e macroeconomia (Fondamenti)	6	
Sociologia e metodologia della ricerca	5	
Storia economica	3	
Storia moderna	3	
Storia contemporanea	3	
Scienza politica	9	
Istituzioni di Diritto pubblico	5	
Istituzioni di Diritto privato	4	
Statistica	8	
Sistemi di elaborazione delle informazioni	6	
Lingua Inglese (1° modulo)	6	
Totale		58
Secondo anno		
Statistica sociale	5	
Economia dell'innovazione	3	
Economia e politica dello sviluppo	6	
Economia della cooperazione e del terzo settore	3	
Scienza politica 2	6	
Diritto internazionale per lo sviluppo economico e l'ambiente	6	
Contabilità nazionale ed elementi di statistica economica	4	
Sociologia dei processi culturali	5	
Sociologia dei fenomeni politici	5	
Antropologia culturale	5	
Insegnamento a scelta tra:	6	
Geografia		
Tecnica e pianificazione urbanistica		
Lingua inglese (2° modulo)	3	
Attività formative a scelta dello studente	5	
Totale		62

Terzo anno		
Elementi di politica economica	3	
Economia e politica internazionale e dell'integrazione europea	3	
Scienza delle finanze	6	
Geografia economica	6	
Diritto dell'Unione europea	6	
Sociologia giuridica	5	
Insegnamento a scelta tra:	5	
Demografia		
Metodi e tecniche per la costruzione di indicatori sociali		
Ulteriori conoscenze linguistiche	6	
Attività a scelta dello studente	5	
Tirocinio, seminari ed altre attività formative	12	
Prova finale	3	
Totale		60
Totale triennio		180

- 2. Il Consiglio del corso di laurea propone annualmente ai Consigli di Facoltà di Economia e di Scienze della Formazione, prima dell'inizio dell'anno accademico, il calendario didattico, con separazione dei periodi di attività didattica da quelli dedicati agli esami, e con una collocazione delle materie nei periodi didattici che tenga conto delle propedeuticità e del bilanciamento dei CFU fra i vari periodi.
- 3. Per l'iscrizione all'anno di corso successivo, lo studente dovrà avere acquisito entro il 30 settembre di ciascun anno almeno il 25% dei CFU relativi agli insegnamenti previsti per l'anno cui risulta iscritto e, in ogni caso, di 15 CFU per il passaggio dal primo al secondo anno.
- 4. Il presente regolamento prevede la suddivisione dell'a.a. in due periodi didattici, in atto al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 8. Piani di studio individuali.

- 1. Lo studente ha libertà di scelta per quanto concerne i crediti non vincolati dal curriculum di cui all'art. 7. Lo studente può utilizzare i crediti a sua scelta nell'ambito di tutti i corsi e moduli attivati presso le Istituzioni universitarie italiane ed europee. Le scelte relative ai corsi a scelta dello studente vanno comunicate alla Segreteria studenti ed al Consiglio di Corso di Laurea prima dell'inizio delle attività didattiche. Di norma, lo studente acquisisce i crediti previsti per ogni corso di insegnamento (o insieme di essi), mediante il superamento di una prova di esame.
- 2. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, la eventuale facoltà di proposta di sostituzione di insegnamenti va effettuata mediante presentazione di un piano di studio individuale e va sottoposta, motivandola, ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea, che può a tal fine nominare una Commissione composta da quattro docenti e da uno studente. La sostituzione può essere consentita ove non violi l'ordinamento didattico del Corso di studi allegato al Regolamento didattico di Ateneo. In nessun caso la sostituzione può riguardare materie di base o caratterizzanti e più del 10% dei 180 crediti complessivi necessari per il conseguimento della laurea. Il piano di studio individuale va

presentato entro il 31 ottobre di ogni anno ed è sottoposto all'approvazione entro il 30 novembre.

Art. 9. Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

- 1. Nel rispetto della normativa vigente, il corso di laurea in Sviluppo economico e cooperazione internazionale favorisce l'adesione ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea e da altre Università (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali) secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi.
- 2. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con l'approvazione, o nel caso di convenzioni bilaterali, con la semplice ratifica da parte del Consiglio di corso di laurea.
- 3. Il Consiglio di corso di laurea riconosce allo studente i crediti per gli scambi internazionali, su proposta dei responsabili dei programmi di scambio, fra quelli relativi a singoli insegnamenti, fra quelli a scelta dello studente ed inoltre fra quelli relativi ai tirocini.

Art. 10. Propedeuticità

1. Le propedeuticità obbligatorie sono indicate dalla seguente tabella

Insegnamento da sostenere	Insegnamento propedeutico
Micro e macroeconomia (Fondamenti)	
Sociologia e metodologia della ricerca	
Storia economica	
Storia moderna	
Storia contemporanea	
Scienza politica	
Istituzioni di Diritto pubblico	
Istituzioni di Diritto privato	
Statistica	
Sistemi di elaborazione delle informazioni	
Lingua Inglese (1° modulo)	
Statistica sociale	Statistica
Economia dell'innovazione	Micro e macroeconomia (Fondamenti)
Economia e politica dello sviluppo	Micro e macroeconomia (Fondamenti)
Economia della cooperazione e del terzo settore	Micro e macroeconomia (Fondamenti)
Scienza politica 2	Scienza politica
Diritto internazionale per lo sviluppo economico e l'ambiente	Istituzioni di Diritto pubblico
Contabilità nazionale ed elementi di statistica economica	Statistica
Sociologia dei processi culturali	Sociologia e metodologia della ricerca
Sociologia dei fenomeni politici	Sociologia e metodologia della ricerca
Antropologia culturale	
Insegnamento a scelta tra:	
Geografia	
Tecnica e pianificazione urbanistica	
Lingua inglese (2° modulo)	Lingua Inglese (1° modulo)
Elementi di politica economica	Micro e macroeconomia (Fondamenti)
Economia e politica internazionale e dell'integrazione	Elementi di politica economica
europea	
Scienza delle finanze	Micro e macroeconomia (Fondamenti)
Geografia economica	
Diritto dell'Unione europea	Istituzioni di Diritto pubblico
Sociologia giuridica	Sociologia e metodologia della ricerca
Insegnamento a scelta tra:	
Demografia	Statistica
Metodi e tecniche per la costruzione di indicatori sociali	Statistica

Art. 11. Tipologia delle forme didattiche

1. L'articolazione degli insegnamenti nelle diverse tipologie di attività didattiche (lezioni, esercitazioni pratiche, esercitazioni di laboratorio o altro tipo di attività didattiche) è determinata dalla seguente tabella:

SSD	Insegnamento	Lezioni	Es.	Laborat	Tot.
		ore	pratiche	orio	CFU
			ore	ore	
SECS - P/01	Micro e macroeconomia (Fondamenti)	36	24		6
SPS/07	Sociologia e metodologia della ricerca	36	12		5
SECS - P/12	Storia economica	24			3
M-STO/02	Storia moderna	24			3
M-STO/04	Storia contemporanea	24			3
SPS/04	Scienza politica	72			9
IUS/09	Istituzioni di Diritto pubblico	36	12		5
IUS/01	Istituzioni di Diritto privato	36			4
SECS - S/02	Statistica	48	24		8
ING - INF/05	Sistemi di elaborazione delle informazioni	36	12	24	6
L - LIN/12	Lingua Inglese (1° modulo)	36	12	24	6
SECS - S/05	Statistica sociale	36	12		5
SECS - P/06	Economia dell'innovazione	24			3
SECS - P/02	Economia e politica dello sviluppo	36	24		6
SECS - P/02	Economia della cooperazione e del terzo settore	24			3
SPS/04	Scienza politica 2	36	24		6
IUS/13	Diritto internazionale per lo sviluppo economico	48			6
	e l'ambiente				
SECS - S/03	Contabilità nazionale ed elementi di statistica	24	12		4
	economica				
SPS/08	Sociologia dei processi culturali	36	12		5
SPS/11	Sociologia dei fenomeni politici	36	12		5
M-DEA/01	Antropologia culturale	36	12		5
	Insegnamento a scelta tra:				6
M-GGR/01	Geografia	48			
ICAR/20	Tecnica e pianificazione urbanistica	36	24		
L-LIN/12	Lingua inglese (2° modulo)	12	12	24	3
SECS - P/02	Elementi di politica economica	24			3
SECS - P/02	Economia e politica internazionale e	24			3
	dell'integrazione europea				
SECS - P/03	Scienza delle finanze	36	24		6
M-GGR/02	Geografia economica	48			6
IUS/14	Diritto dell'Unione europea	36	24		6
SPS/12	Sociologia giuridica	36	12		5
	Insegnamento a scelta tra:				5
SECS - S/04	Demografia	36	12		
SECS - S/05	Metodi e tecniche per la costruzione di	36	12		
	indicatori sociali				

2. Il Consiglio del Corso di laurea, su richiesta del titolare del Corso, può decidere di affidare o di mettere a supplenza moduli di esercitazioni pratiche o di laboratori a docenti diversi dai titolari stessi.

Art. 12. Tipologia degli esami e delle altre verifiche del profitto

- 1. Gli esami ed i colloqui vengono effettuati di norma nell'intervallo fra i due semestri, alla fine del secondo e a settembre, prima dell'inizio dell'attività didattica, in accordo con il calendario didattico tra le Facoltà afferenti.
- 2. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, il Consiglio di Corso di laurea, su proposta dei professori ufficiali delle materie, stabilisce il tipo di prove di verifica del profitto che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali e/o scritti) o nel superamento di altre prove di verifica svolte anche all'interno dei corsi (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, etc) allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
- 3. Il Consiglio stabilisce comunque le modalità delle prove di verifica delle altre attività formative, stabilendo inoltre se il superamento della prova porta ad una idoneità o all'assegnazione di un voto.
- 4. Le modalità di svolgimento delle prove di esame vanno opportunamente pubblicizzate e rese note agli studenti all'inizio di ciascun anno accademico e comunque prima dell'inizio del relativo Corso di insegnamento. In caso di mancata indicazione delle modalità di esame l'esame consisterà in una prova orale.
- 5. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.
- 6. Le Commissioni giudicatrici degli esami vengono formate secondo la normativa vigente. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

Art. 13. Obbligo di frequenza

- 1. L'obbligo di frequenza è previsto per l'attività di tirocinio e le attività seminariali alternative e può essere richiesto dal singolo docente per le attività di laboratorio. In questo secondo caso il Consiglio di Corso di Laurea delibera in merito alle modalità di accertamento della frequenza e di giustificazione della sua eventuale assenza.
- 2. Lo studente impegnato in attività lavorative può chiedere al Consiglio di Corso di laurea di essere esentato dalla frequenza di attività che comportano l'obbligo di frequenza e di avere attribuiti i conseguenti crediti dietro svolgimento di una prova idoneativa.

Art. 14. Coerenza tra crediti ed obiettivi formativi

1. Le disposizioni del presente Regolamento concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi di cui all'art. 5 del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Corso di Laurea previo parere favorevole dell'Osservatorio permanente della didattica, di cui all'art. 18. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera si intende adottata. Qualora il parere non sia favorevole la delibera è assunta dal Senato Accademico.

Art. 15. Verifica periodica di crediti acquisiti

1. Il Consiglio di Corso di laurea può stabilire forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. A tal fine, il Consiglio può nominare una Commissione composta da tre docenti, con funzioni istruttorie.

Art. 16. Revisione del regolamento

1. Il presente regolamento è sottoposto a revisione periodica di norma ogni tre anni e ogni qual volta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio di laurea o dei componenti dell'Osservatorio permanente sulla didattica.

Art. 17. Riconoscimento crediti

1. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altro Corso di laurea o altra Università ai fini della prosecuzione degli studi nel Corso di laurea disciplinato dal presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Corso di laurea nei modi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 18. Riconoscimento conoscenze

1. Il Consiglio di Corso di laurea può provvedere al riconoscimento come crediti formativi universitari, nell'ambito dei CFU di cui al punto f) dell'art.10, comma 1 del D.M. 509/99, secondo criteri predeterminati dalle Facoltà afferenti, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. A tal fine, il Consiglio può nominare una Commissione composta da tre docenti, con funzioni istruttorie.

Art. 19. Osservatorio permanente della didattica

- 1. In seno al Corso di laurea è istituito un Osservatorio permanente della didattica, composto pariteticamente da 3 docenti, sorteggiati uno per ogni fascia e garantendo in ogni caso la presenza di almeno un docente per Facoltà, e da 3 studenti designati su base elettiva dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea.
- 2. Tale osservatorio dura in carica due anni, si riunisce almeno tre volte l'anno e provvede a:

- a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico;
- b) esprimere osservazioni e proposte al Consiglio di corso di laurea finalizzate al raggiungimento di una maggiore efficacia delle attività didattiche nell'ambito del Corso di laurea;
- c) presentare annualmente una relazione al Consiglio di corso di laurea;
- d) elaborare un regolamento organizzativo degli esami che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Corso di laurea.
- 3. L'Osservatorio viene istituito a tutela dei diritti degli studenti; pertanto provvede eventualmente a segnalare Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, al Preside, al Rettore e al Senato Accademico l'avvenuto accertamento di irregolarità.

Art. 20. Prova finale

- 1. La prova finale consisterà nella discussione di un progetto in cui lo studente utilizza gli strumenti appresi allo scopo di analizzare una situazione concreta, o nella discussione del rapporto di stage (per gli studenti che abbiano frequentato un tirocinio).
- 2. La prova finale costituirà elemento fondamentale per la valutazione conclusiva che terrà conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di laurea, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi precedenti, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale stessa, nonché di ogni altro elemento rilevante.
- 3. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea.
- 4. Il Consiglio di Corso di laurea, con apposita delibera, disciplinerà le modalità specifiche attinenti allo svolgimento della prova finale.
- 5. Nella valutazione conclusiva la Commissioni dispone di centodieci punti qualunque sia il numero dei componenti la Commissione. La Commissione determina il voto base, calcolato come media ponderata, rapportata a 110, dei voti riportati nelle prove finali degli insegnamenti relativi alle tipologie didattiche a), b), c) e d), del D.M. 509/99, assumendo come peso il numero di CFU di ciascun insegnamento; il voto minimo per il superamento dell'esame è 66/110; quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti all'unanimità può essere concessa la lode.
- 6. Le modalità di composizione delle Commissioni giudicatrici sono individuate dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 21. Tirocinio

- 1. Il Corso prevede attività esterne, come stages e tirocini formativi presso amministrazioni, centri di ricerca e organizzazioni non governative dedite in via prioritaria alla cooperazione internazionale per lo sviluppo autocentrato, per il raggiungimento di obiettivi specifici, nonché soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.
- 2. Il Consiglio di Corso di Laurea provvederà a stilare un elenco di soggetti pubblici e privati riconosciuti per fornire il tirocinio e può annualmente nominare una Commissione composta da tre docenti e da uno studente con lo scopo di organizzare e valutare le

attività di stage. Gli studenti potranno eseguire il tirocinio anche presso strutture non incluse nella lista, ma dovranno avere l'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea.

3. Le attività di tirocinio possono essere sostituite da attività seminariali promosse dall'Ateneo o dalla frequenza a corsi presso Università italiane ed estere laddove il Consiglio di Corso di Laurea riconosca che tali attività formative sono volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso.

Art. 22 — Norme transitorie

1. Fino alla conclusione dell'anno accademico 2003-2004, gli studenti che facciano richiesta di conversione dal vecchio al nuovo ordinamento potranno avere riconosciuti i crediti acquisiti secondo le corrispondenze stabilite con i corsi attivati nei previgenti ordinamenti e disposte dai Consigli delle Facoltà afferenti. A partire dall'anno accademico 2004-2005, il riconoscimento dei crediti sarà deliberato caso per caso dal Consiglio di Corso di Laurea. A tali fini, il Consiglio può nominare una Commissione composta da tre docenti, con funzioni istruttorie.